



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi 25 25080 Manerba del Garda
Tel 0365.659801

(P)

ORDINANZA Nr. 40

OGGETTO: disposizioni inerenti la condotta dei cani nelle aree pubbliche e aperte al pubblico e dei cavalli sulle spiagge nel Comune di Manerba del Garda

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza n. 256/11 relativa alle disposizioni inerenti la condotta dei cani nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

Considerato che il Comune di Manerba del Garda, con Ordinanza n. 49/2015, ha individuato ad ovest della Punta del Rio D'Avigo una spiaggia attrezzata e gratuita per cani;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute all'Amministrazione circa l'abbandono nei luoghi pubblici delle deiezioni solide di cani e circa le modalità di custodia degli stessi da parte dei possessori;

Considerato che il diffuso malcostume di abbandonare tali deiezioni canine, oltre che preoccupante sintomo di inciviltà, costituisce sia fonte di disturbo per la civile convivenza, segnatamente andando ad interferire con il diritto alla libera circolazione dei pedoni, sia potenziale fonte di diffusione di malattie;

Considerato altresì che molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche od aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

Ritenuto di dover assumere in merito i necessari provvedimenti correttivi, a tutela della salubrità e del decoro del territorio di Manerba del Garda nonché della sicurezza delle persone;

Richiamata l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 recante "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"

Visto il disposto dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Attesa pertanto la necessità di revocare la precedente Ordinanza n. 256/11 a seguito della volontà di revisionare e completare le disposizioni in materia mediante l'emissione della presente ordinanza.

REVOCA

la precedente Ordinanza n. 256/11 relativa alle disposizioni inerenti la condotta dei cani nelle aree pubbliche e aperte al pubblico e contestualmente

ORDINA

1. È vietato abbandonare sulle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, gli escrementi solidi dei cani. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo dei cani cureranno la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali, riponendoli in un sacchetto od involucri integro.
2. È fatto obbligo ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, allorché li conducano su aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, di essere muniti di un adeguato numero di appositi sacchetti per la raccolta degli escrementi, per far fronte alle effettive necessità;
3. È vietato lasciare senza guinzaglio i cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali;
4. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
5. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,

- per i cani di grossa taglia o riconosciuti mordaci portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti
 - nei luoghi prospicienti asili, scuole, mercati o comunque ove vi sia gran concorso di folla, i cani, indipendentemente dalla loro taglia, razza o attitudine, dovranno essere dotati di museruola;
 - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
6. Dalle ore 09.00 alle ore 19.00 è fatto divieto di condurre cani sulle spiagge del territorio comunale, nonché immergerli nel lago, fatta salva la possibilità di condurli lungo la passeggiata a lago che si estende nel territorio del Comune di Manerba del Garda dal Porto Torchio alla Spiaggia Romantica, nel rispetto delle norme igieniche di cui alla presente ordinanza e, comunque, esclusivamente lungo il percorso pedonale cementato, con divieto di condurre i cani all'interno della spiaggia dedicata alla balneazione;
 7. Dalle ore 19.00 alle ore 09.00 è consentito sia condurre i cani sulla spiaggia, sia immergerli nelle acque del lago nel rispetto delle norme igieniche di cui alla presente ordinanza, purché sorvegliati;
 8. È comunque vietato condurre cavalli sulla spiaggia;
 9. Per i cani che usufruiscono dell'area a loro riservata, istituita ad ovest della Punta del Rio D'Avigo, si rimanda all'Ordinanza n. 49/2015.

AVVERTE

Le violazioni di cui al punto 1 della presente ordinanza saranno punite con una sanzione di € 150,00 (Centocinquanta/00);

Le violazioni di cui al punto 2 della presente ordinanza saranno punite con una sanzione di € 100,00 (Cento/00);

Le violazioni di cui ai punti dal 3 all'8 della presente ordinanza saranno punite con una sanzione di € 50,00 (cinquanta/00);

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'albo pretorio On-line del Comune di Manerba del Garda, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero, nel termine di 120 giorni, al Capo dello Stato.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Manerba del Garda e dell'Unione dei Comuni della Valtenesi per 15 giorni consecutivi.

Manerba del Garda, 04/04/2016

Il Sindaco
(Bertini Dr. Isidoro)



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

PIAZZA GARIBALDI 25 - 25080 MANERBA DEL GARDA

TEL 0365/659801

UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALTENESI
N.0008907 - 18.10.2016
CAT. I CL 6 ARRIVO
FASCICOLO: 2016/1

Prot. 88 del 17/10/2016



OGGETTO: disposizioni inerenti la condotta dei cani e dei cavalli nelle aree pubbliche.-
integrazione Ordinanza nr.40 del 04.04.2016.

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza nr.40 del 04.04.2016 relativa alle disposizioni inerenti la condotta dei cani nelle aree pubbliche e aperte al pubblico e dei cavalli sulle spiagge nel Comune di Manerba del Garda;

Accertato che la stessa è carente in alcune parti e precisamente necessita di essere integrata nei seguenti punti:

1. Vietare ai conduttori l'abbandono, sulle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, spiagge e giardini comunali, gli escrementi solidi dei cavalli;
2. Obbligare i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani e cavalli, a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale o delle altre forze di Polizia, a dimostrare il possesso dell'attrezzatura atta alla raccolta delle deiezioni;

Vista la normativa che regola la materia;

CONFERMA

La propria Ordinanza nr.40 del 04.04.2016 e ad integrazione della stessa

ORDINA

1. E' vietato ai conduttori l'abbandono, sulle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, spiagge e giardini comunali, degli escrementi solidi dei cavalli; i proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cavalli cureranno la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali riponendoli in idoneo involucro integro;
2. I possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani o cavalli, a richiesta degli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale o delle altre forze di Polizia, devono dimostrare il possesso, al momento del controllo, dell'attrezzatura atta alla raccolta delle deiezioni;

AVVERTE

Le violazioni di cui al punto 1 della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione di Euro 150,00 (centocinquanta//00);

Le violazioni di cui al punto 2 della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione di Euro 100,00 (cento//00).

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line del Comune di Manerba del Garda, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ovvero, nel termine di 120 giorni al Capo dello Stato.

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio On Line del Comune di Manerba del Garda e dell'Unione Comuni della Valtenesi per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 20.09.2016

IL SINDACO
(BERTIN Dott. Isidoro)



